

(N. 389)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SAMEK LODOVICI, GASPAROTTO, CAPORALI, BAREGGI, CASO, LORENZI, SANTERO, BENEDETTI Luigi, PAZZAGLI, BOCCASSI, MACRELLI, TRAINA, MARCHINI CAMIA, LOVERA, BRACCESI, ZELIOLI, MINOJA, TOMMASINI, VIGIANI, PEZZINI, FALCK, TARTUFOLI, BISORI, CORTESE, VARALDO e DONATI.

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1949

Disciplina giuridica ed organizzazione dei servizi della trasfusione di sangue umano.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Associazione Nazionale Volontari Italiani del Sangue (A.V.I.S.) è universalmente nota. Il Sodalizio, fondato a Milano nel 1927 dal dott. Vittorio Formentano, raccoglie attualmente sotto le sue bandiere circa 31.000 volontari appartenenti a varie sezioni locali, in capoluoghi di provincia come in piccoli Comuni. In un ventennio di vita, fedele ai suoi principi costitutivi di apoliticità, dell'anonimato e della gratuità del dono del sangue, è andata progressivamente sviluppandosi e moltiplicando la sua benefica attività. Ai primi di febbraio 1949 sommarva a 45 milioni di cc. il sangue dato dai soci in 150.000 donazioni per la salvezza di innumerevoli vite umane.

Adeguandosi ai progressi della scienza e della tecnica trasfusionale, gli associati dell'A.V.I.S., oltre che alle trasfusioni dirette del sangue, da donatore a ricevente, si prestano regolarmente alla raccolta di sangue per l'elaborazione del plasma e di tutti i derivati a scopo terapeutico di questo meraviglioso complesso bio-

logico. Durante la guerra l'A.V.I.S. ha convogliato all'Istituto Sieroterapico milanese e ad altri Istituti, migliaia di cittadini per il prelievo e la raccolta di sangue che opportunamente preparato è stato inviato su tutti i campi di battaglia.

L'Associazione sotto la guida del fondatore e con la consulenza di eminenti personalità scientifiche italiane e straniere come il Ferrata, il Lattes, il Van Loghen, il Tzanck, con congressi nazionali e internazionali, con corsi di aggiornamento per medici e pubblicazioni divulgative, ha contribuito e contribuisce al progresso della dottrina e della pratica trasfusionale dimostrando costantemente di essere ben diretta e di possedere in questo campo una competenza tecnico-scientifica ed organizzativa di prim'ordine riconosciuta all'interno ed all'estero. L'attività che l'Associazione, iniziando dal nulla, svolse dal 1927 al 1935 e le norme che l'Associazione stessa dovette studiare e dettare in quel periodo per la disciplina e la tutela della salute pubblica e dei donatori

in rapporto alle trasfusioni di sangue, sono servite di base per le prime disposizioni ufficiali emanate nel 1935 sulla disciplina igienico-sanitaria dei servizi trasfusionali in Italia.

Senza chiedere un soldo allo Stato, l'A.V.I.S è sorta, si è sviluppata per numero di soci e si è potenziata in una notevole attrezzatura tecnica, mediante i proventi dei modesti contributi trasfusionali autorizzati dalla legge da parte degli abbienti e degli Enti e quelli della pubblica e privata beneficenza, proventi che servono a pagare le spese di gestione dei servizi e per l'assistenza materiale e morale dei volontari bisognosi.

Coi suoi ranghi aperti a uomini e donne di qualunque fede, di qualunque razza e condizione sociale, ma accomunati dall'ideale di donare il sangue per salvare delle vite, l'Associazione, mentre si mantiene assolutamente apolitica, ha svolto e svolge opera di italianità e per la sua attività, per i sentimenti di fraternità e di altruismo che inculca ai suoi membri, è una scuola diurna di educazione civile e di solidarietà cristiana.

Per le sue benemeritenze e lo sviluppo raggiunto l'A.V.I.S. già nel 1936, con decreto 20 agosto del Ministro dell'interno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 1936, veniva riconosciuta come Associazione nazionale datori di sangue e ne veniva approvato lo Statuto. Ma successivamente per motivi cui non fu estranea la volontà accentratrice del regime del tempo, questo riconoscimento le veniva tolto, l'Associazione nazionale veniva sciolta (e di fatto non fu più possibile nè concesso ricostituirla) e con lo stesso decreto Ministeriale 13 dicembre 1937 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1938, i compiti esercitati dall'Associazione venivano devoluti a dei « Comitati provinciali per i datori di sangue » costituiti da membri di diritto (Ufficiale sanitario del capoluogo, medico capo della sezione micrografica dei laboratori d'igiene e profilassi, direttore del Consorzio antituberculare, un rappresentante del Sindacato medico, un rappresentante dei datori di sangue) e da membri elettivi (il direttore sanitario degli Istituti clinici o ospedalieri, i direttori di Clinica o primari d'ospedale) nominati dal Ministero.

Questa nuova struttura burocratica non giovò

però allo sviluppo delle organizzazioni locali dei donatori di sangue, che subirono con l'entrata in funzione dei Comitati provinciali (avvenuta effettivamente solo nel 1939-1940) un forte regresso, cosicchè da 70 Associazioni provinciali registrate presso le prefetture dal 1935 al 1939 (e molte di esse avevano creato numerose e fiorenti sezioni comunali sotto la loro giurisdizione), si giunse al 1945 con un numero esiguo di associazioni provinciali ancora funzionanti e ciò malgrado lo stimolo esercitato dalle esigenze belliche.

L'esperienza si è incaricata di dimostrare che se si poteva con imposizioni dall'alto annullare l'autonomia e la fisionomia giuridica delle libere associazioni, per l'espletamento dei servizi trasfusionali e per l'incremento dei donatori volontari e delle organizzazioni non si può, almeno in Italia, prescindere dalla esigenza di autonomia profondamente radicata nel cuore dei volontari, attaccati alle loro associazioni, a quelle di cui costituiscono e vivono la vita. Anche lo spirito nazionale unitario, per quanto l'Associazione nazionale fosse stata sciolta, era rimasto vivo negli associati, mantenuto per quanto possibile dall'Associazione milanese che di fatto poté godere di una maggiore libertà.

Pertanto a liberazione avvenuta i volontari del sangue si sono adoperati subito a riorganizzare coi vecchi dirigenti e con libere elezioni le loro associazioni, riuscendo a ricostituire legalmente nel 1946 anche l'Associazione nazionale con sede in Milano, nella fiducia che il nuovo clima democratico permettesse di riguadagnare il tempo perduto e di potenziarle rapidamente per lo svolgimento dei loro nobili fini nell'ambito delle leggi e sotto la sorveglianza delle Autorità sanitarie. Fu perciò con grande delusione e dolore che, arrivato questo sforzo alla ricostituzione delle associazioni in oltre trenta provincie, i donatori di sangue dovettero prendere atto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, sui « Compiti dell'Associazione italiana della Croce Rossa in tempo di pace ».

Con questo decreto infatti: 1° le funzioni dei Comitati provinciali sono attribuite alla Croce Rossa, venendo così a sottomettere le libere associazioni dei donatori volontari di sangue ad un Ente largamente benemerito ma ad esse

assolutamente estraneo; 2° si conferisce alla Croce Rossa anzichè all'A.V.I.S. preesistente in questo campo, il compito di organizzare su piano nazionale il servizio della trasfusione del sangue da essa mai esercitato prima; 3° si vieta ogni possibilità di nuova iniziativa nel campo trasfusionale senza il benestare della Croce Rossa, inibendo quindi ogni possibilità di ulteriore sviluppo all'A.V.I.S. e preparando il definitivo assorbimento dell'associazione stessa da parte della Croce Rossa italiana. Il primo risultato del decreto in questione è stato naturalmente l'arresto da parte dell'A.V.I.S. del lavoro di riorganizzazione sul piano nazionale e purtroppo anche la creazione di uno stato di animosità incresciosissimo dei donatori nei confronti della nostra gloriosa Croce Rossa. Di questa situazione, degli inconvenienti suscitati nella pratica dall'interpretazione del decreto e dalla mancanza delle norme regolamentari e di quelli prevedibili per una compressione o irregimentazione di associazioni benemerite comunali e provinciali nate e sviluppatesi in libertà con lo spirito di emulazione locale e il consenso spontaneo del popolo, si è avuta una eco in questa Assemblea il 17 febbraio discutendosi le interpellanze degli onorevoli Samek Lodovici e Gasparotto.

Lo stesso Alto Commissario aggiunto alla sanità, senatore Spallicci, dovette convenire con gli interpellanti — tra la manifesta approvazione del Senato — sulla opportunità, e per ragioni di equità e pel superiore interesse nazionale, che l'autonomia dell'A.V.I.S. riconosciuta e poi soppressa dal fascismo e così pure quella delle altre Istituzioni benemerite di pronto soccorso e di assistenza (come le Croci verdi, le secolari Misericordie ecc.) venissero adeguatamente e definitivamente salvaguardate.

A questo scopo mira questo primo disegno di legge a favore dell'A.V.I.S., che ci onoriamo raccomandare alla approvazione del Senato e che sarà seguito da un altro a difesa dell'autonomia delle libere associazioni di assistenza e pronto soccorso.

Con l'articolo 1, si vuol provvedere a riconoscere anche *de iure* lo stato di fatto dell'esistenza dell'Associazione nazionale volontari italiani del sangue e si conferisce a questa associazione (A.V.I.S.), che ha dimostrato di aver competenza specifica e originaria, la responsa-

bilità di organizzare sul piano nazionale, sotto la diretta naturale sorveglianza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, i servizi relativi alla trasfusione del sangue umano. Pertanto si attribuisce all'A.V.I.S. nazionale il compito di promuovere, disciplinare, coordinare le attività delle associazioni locali dei donatori di sangue perchè venga raggiunta l'unità d'indirizzo e la maggior efficienza dei servizi, nel rispetto della autonomia delle associazioni e con la salvaguardia dei grandi principi morali dell'istituzione.

Con l'articolo 2 si precisa, per il raggiungimento di queste finalità, la competenza dell'A.V.I.S. di stabilire, previa approvazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, le modalità tecniche ed amministrative generali che devono regolare l'attività e la vita delle singole associazioni e il suo obbligo di vigilanza sull'osservanza delle norme suddette da parte delle associazioni e di denuncia delle infrazioni all'autorità sanitaria.

Con l'articolo 3 si abrogano tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, in particolare quelle di cui all'articolo 2 lettera c) del cennato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, togliendo alla Croce Rossa Italiana i nuovissimi compiti attribuiti di organizzazione sul piano nazionale, disciplina e coordinamento dei servizi trasfusionali, campo in cui la C.R.I. non ha una tradizione, nè specifica competenza.

Con queste disposizioni legislative sembra ai proponenti che mentre si rispetta il principio dell'autonomia delle libere associazioni locali dei volontari del sangue — che l'esperienza ha dimostrato almeno nel nostro Paese sommatamente giovevole al loro sviluppo e alla loro efficienza funzionale — si viene a disporre col riconoscimento dell'A.V.I.S. nazionale, che è emanazione diretta democratica delle stesse associazioni, dell'organismo necessario alla coordinazione e disciplina delle loro attività. E organismo, si aggiunge, tale per la sua esperienza ventennale e specifica competenza, da dare le maggiori garanzie di poter assicurare, sotto la diretta sorveglianza della Sanità pubblica, la organizzazione nazionale e la massima efficienza dei servizi trasfusionali senza aggravio per le finanze dello Stato, anzi mettendo a sua disposizione una attrezzatura organica di quadri e di mezzi già notevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È riconosciuta la costituzione della Associazione Nazionale Volontari Italiani del Sangue (A.V.I.S.) con sede in Milano, col compito di organizzare su piano nazionale — sotto la diretta sorveglianza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica — tutti i servizi relativi alla trasfusione del sangue umano.

Pertanto l'A.V.I.S. promuove, disciplina e coordina, nel rispetto della loro autonomia, le attività delle Associazioni locali dei donatori di sangue, al fine di raggiungere unità di indirizzo e la massima efficienza dei servizi trasfusionali, nella salvaguardia dei principi etico-sociali della istituzione che sono la volontarietà, l'anonimato, la gratuità del dono del sangue.

Art. 2.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente, l'A.V.I.S. stabilisce, previa approvazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, le modalità tecniche ed amministrative relative al controllo sanitario, alla classificazione nei gruppi sanguigni, all'impiego dei donatori, nonché ai contributi delle trasfusioni a favore delle Associazioni locali, vigila sulla loro osservanza da parte delle Associazioni stesse, denunciando le infrazioni all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 lettera c) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, e tutte quelle contrarie alla presente legge sono abrogate.